



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Antonello BARRETTA**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | SETTORE   | UOS       |
|------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| <b>126</b> | <b>11/05/2026</b> | <b>216</b>                             | <b>02</b> | <b>03</b> |

Oggetto:

***D.Lgs. 152/06 art. 242, DGR 27 del 29/01/2026 - Sito denominato "Loc. Sacchi" ubicato in loc. Sacchi nel Comune di Marcianise (CE) inserito nella Tabella 4-bis.1 Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA) con cod. PRB 1049A019. APPROVAZIONE, ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del d.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dell' "Aggiornamento Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica".***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con il termine “sito contaminato” ci si riferisce ad un'area nella quale, in seguito ad attività umane svolte o in corso, venga accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee;
- le procedure in materia di bonifica dei siti contaminati, sono disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”, nella Parte IV - Titolo V, artt. 242 e segg.;
- l'art. 242, comma 3, del cit. D.Lgs 152/2006, stabilisce che qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento è tenuto a presentare, agli Enti competenti, il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2, Titolo V, Parte quarta del D. Lgs 152/2006, che sarà autorizzato dalla Regione, previa convocazione della Conferenza di Servizi;
- con legge 9 dicembre 1998 n. 426 veniva istituito il Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”;
- con i Decreti del Ministero dell'Ambiente del 10/01/2001 (pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28/02/2000), del 08/03/2001 (pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29/05/2001) e del 31/01/2006 (pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05/04/2006) veniva disposta la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”, che includeva il sito denominato “Loc. Sacchi” nel Comune di Marcianise (CE);
- con il D.M. Ambiente n. 7 del 11 gennaio 2013, pubblicato sul GURI n. 60 del 12/03/2013, il Sito di Interesse Nazionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” veniva inserito nell'elenco dei siti “che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252 comma 2, del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 36 della Legge 7 agosto 2012, n. 134” e, pertanto, non più ricompreso tra i siti di interesse nazionale;
- con la pubblicazione del succitato DM n. 7/2013, avvenuta in data 12 marzo 2013, i procedimenti di cui alla Conferenza di Servizi Istruttoria del 04/12/2012 transitavano nelle competenze della Regione Campania;
- il sito, denominato “Loc. Sacchi”, ubicato in Loc. Sacchi nel Comune di Marcianise (CE) risultava censito come sito potenzialmente contaminato nel Piano Regionale di Bonifica, con cod. PRB: 1049A019 in Tabella 4 - bis.1 *Elenco Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA)* e pertanto sottoposto alla disciplina di cui all'art. 242 e segg. del D.Lgs 152/2006;
- si trattava di un sito di “Ex Abbandono di Rifiuti” ubicato in “Località Sacchi” in un'area di mq 7.646, di proprietà del Comune di Marcianise individuata al N.C.T. foglio 15 particelle n. 57 e 58 “Zona omogenea F3 – Impianti per il tempo libero”;
- il Piano di Caratterizzazione Ambientale redatto da Arpac/Ingegneria Ambientale nel gennaio 2004, ai sensi del D.M. 471/99, su incarico del Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ed approvato dal MATTM in sede di CdS decisoria, in data 20/7/2004, veniva eseguito nel 2007;
- l'ARPAC con nota prot. 4581 del 04/07/2008, trasmetteva la Relazione Tecnica n. 63/TF/08 del Servizio Territoriale, da cui *sito risultava potenzialmente contaminato*;
- i risultati della Caratterizzazione venivano approvati dalla Conferenza di Servizi decisoria del 26 febbraio 2009 presso il MATTM, evidenziando NON conformità per le matrici Suolo superficiale, Suolo profondo e Acque sotterranee;
- l'Analisi di Rischio Sito Specifica, elaborata dall'ARPAC in virtù della convenzione stipulata con la Regione Campania, veniva approvata con DD n. 98 del 13/10/2017 a seguito della CdS del 11 settembre 2017 che esprimeva parere favorevole invitando il soggetto obbligato a presentare il Progetto di Bonifica, nel rispetto del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006.
- con nota prot. n. 0001613 del 12/01/2018 il Comune di Marcianise, sulla scorta delle considerazioni espresse dall'ARPAC nel documento di Analisi di Rischio, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione del piano di caratterizzazione e la redazione dell'A.d.R., chiedeva l'autorizzazione ad intraprendere una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee al fine di

verificarne lo stato di contaminazione, affidando l'incarico alla Società Enviromental Technologies srl, SPIN-OFF della Seconda Università degli Studi di Napoli, giusta Determinazione n. 581 del 05/07/2018;

- con nota prot. n. 0067580 del 19/12/2022 acquisita al ns prot. n. PG/2022/0628432 del 19/12/2022, il Comune di Marcianise trasmetteva il “Piano di Caratterizzazione Ambientale” (indagini integrative) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. poi approvato con prescrizioni nella Conferenza di Servizi del 17/02/2023 e successivo Decreto Dirigenziale n. 49 del 21/03/2023,
- con nota Protocollo N.0011991/2025 del 24/02/2025 acquisita al PG/2025/0092955 del 24/02/2025, l'ARPAC trasmetteva la Relazione Finale delle attività eseguite in contraddittorio, che così concludeva: *“Alla luce dei risultati analitici di cui alla tabella di comparazione sopra riportata, sono stati riscontrati superamenti delle relative CSC e/o CSR per gli analiti: Alluminio (monte) e Tetracloroetilene (monte e valle idrogeologica) nelle acque sotterranee.”*
- con nota Prot. n. 19183 del 15/04/2025, acquisita al prot. PG/2025/0193531 del 16/04/2025, il Comune di Marcianise (CE) trasmetteva la documentazione “Esecuzione Piano di Caratterizzazione Ambientale e Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica”, che veniva discussa nella Conferenza di servizi del 08/07/2025 concludendo i lavori con verbale PG/2025/0343262 del 09/07/2025: *“La CdS quindi, all'unanimità, prende atto degli esiti della Caratterizzazione e rinvia l'approvazione dell'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica, all'acquisizione del documento aggiornato con i dati rinvenuti a seguito del contraddittorio eseguito con ARPAC del 2024”;*
- l'ARPAC con nota Protocollo N.0046844/2025 del 17/07/2025 acquisita al PG20250359789 17.07.2025 trasmetteva i chiarimenti richiesti dalla CdS.

#### CONSIDERATO CHE

- Con nota Prot. n. 66627 del 02/12/2025, acquisita al prot. Regionale n. 0674978/2025 del 02/12/2025, il Comune di Marcianise (CE) trasmetteva la documentazione “Aggiornamento Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica”, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.
- con nota prot. 2026 0057331 23012026 questa Unità convocava apposita Conferenza dei servizi per il 13/02/26 per Esame della documentazione “Aggiornamento Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica” relativa al Sito denominato “Loc. Sacchi” - Loc. Sacchi, Comune di Marcianise (CE).

#### TENUTO CONTO CHE

La CdS concludeva i lavori:

- Approvando il documento Analisi di Rischio con la prescrizione che la CSR calcolata venisse trascritta nel certificato di destinazione urbanistica del sito.
- Condividendo il Piano di Monitoraggio proposto per tetracloroetilene e nitriti, da eseguirsi sulla falda con cadenza trimestrale per un anno, restando in attesa di specifico elaborato da concordare con l'ARPAC.
- Disponendo che l'uso delle acque sotterranee venga ad uso potabile che irriguo, venisse interdetto con ordinanza sindacale fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica e che non siano rilasciate dalla Provincia, nuove autorizzazioni all'emungimento
- Dando mandato alla Provincia di attivarsi per l'individuazione del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006.
- Precisando che le valutazioni della Conferenza si riferiscono esclusivamente al progetto ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 ed ogni valutazione tecnico-economica è rinviata agli organi preposti.

#### PRESO ATTO

- del Parere Tecnico redatto da UOC Siti contaminati e bonifiche trasmesso dall'ARPAC con nota prot. N.0008135/2026 del 09/02/2026;

- del verbale della Conferenza dei Servizi del 05/03/2026 prot. 0205693 del 06/03/2026 e di tutti i pareri ivi espressi e acquisiti;
- della nota del comune di Marcianise Protocollo n. 13690/2026 del 10/03/2026 e successivo sollecito Protocollo n. 0015177 del 17/03/2026 di osservazioni al verbale della CdS in merito alla interdizione dell'uso delle acque;
- della nota del comune di Marcianise Protocollo n. 0015544 del 18/03/2026 di richiesta incontro per la definizione delle azioni da intraprendere relativamente al sito in parola;
- della nota Protocollo N.0277432/2026 del 18/03/2026 con cui la scrivente Unità faceva richiesta di parere agli intervenuti in conferenza, sulle osservazioni al verbale della Conferenza di Servizi, formulate dal comune di Marcianise.
- della nota Protocollo N.0019484/2026 del 26/03/2026 con cui l'ARPAC riscontrava la Richiesta di parere sulle osservazioni al verbale della Conferenza di Servizi formulate dal comune.
- della nota protocollo n. 0017622 del 27/03/2026 con cui veniva convocato incontro per la definizione delle azioni da intraprendere sul territorio di Marcianise, in qualità di autorità sanitaria locale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, ai fini della tutela della salute e sicurezza pubblica, secondo quanto previsto dal verbale della conferenza di servizi del 05/03/2026 – PRB COD. 1049A019 – sito "Loc. Sacchi".
- della nota Protocollo N.0370125/2026 del 17/04/2026 di delega ad ARPAC a rappresentare la scrivente al tavolo tecnico convocato dal comune su eventuali questioni tecniche di interesse.

#### CONSIDERATO che

- non sono pervenuti ulteriori riscontri, nei termini indicati, sulle osservazioni al verbale della Conferenza di Servizi;
- nel Verbale del Tavolo Tecnico del 17.04.2026 acquisito al Protocollo N.0395238 del 27/04/2026, l'ARPAC *"evidenzia la coesistenza, dal punto di vista normativo, di due distinti limiti per il tetracloroetilene, ovvero la CSC del D.Lgs 152/2006 (pari a 1µg/l) e quelli previsti dal D.Lgs 18/2023 relativo all'uso delle acque potabili (somma PCE-TCE <10µg/l), rappresentando che, all'esito dei monitoraggi istituzionali previsti dalla norma, nell'ambito della rete delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee, l'Agenzia ha rilevato vari superamenti per il parametro tetracloroetilene in numerosi comuni della Provincia di Caserta. A tal proposito l'ing. Merola cita anche la nota pervenuta da parte del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Veterinaria della GRC a firma del DG dott. Trama, inerente all'"Attivazione urgente di verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera ai fini della valutazione del rischio ambiente-salute, a seguito di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per tetracloroetilene (PCE) e tricloroetilene (TCE) nelle acque sotterranee – territori delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno.";*
- nel medesimo verbale i rappresentanti della Provincia di Caserta, Settore risorse idriche confermano che le concessioni delle derivazioni delle acque sotterranee in base alla destinazione d'uso (uso consumo umano - potabile) vengono rilasciate solo previa attestazione di conformità rilasciata dall'ASL competente.
- i limiti per le acque sotterranee servono a monitorare la qualità dell'ambiente e prevenire l'inquinamento, mentre quelli potabili garantiscono la sicurezza sanitaria al consumatore finale.

RITENUTO sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 05/03/2026, di poter approvare, l'"Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale Sito Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." Rev.01 - novembre 2025, trasmessa ai sensi dell'art. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06, trasmessa dal Comune di Marcianise (CE) con nota Prot. n. 66627 del 02/12/2025, acquisita al prot. Regionale n. 0674978/2025 del 02/12/2025, relativa al Sito denominato "Loc. Sacchi" ubicato in Loc. Sacchi nel Comune di Marcianise (CE) di mq 7.646, individuato nel Piano Regionale di Bonifica di cui l'ultimo aggiornamento è stato approvato con DGR 27/2026 con cod. 1049A019 nella Tabella 4-bis.1 Elenco Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA).

CONSIDERATO CHE l'art. 14 ter, commi 6 bis e 9, della legge 7 agosto, n. 241 e s.m.i., prescrive l'adozione del provvedimento finale del procedimento conformemente alle determinazioni conclusive della citata Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni prevalenti ivi espresse;

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica aggiornate con DGR n. 764/2024;
- il Piano Regionale di Bonifica ultimo aggiornamento approvato con DGR n. 27 del 29/01/2026;
- Il Verbale della CdS del 05/03/2026 avvenuta in videoconferenza, in modalità sincrona;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, arch. Margherita IODICE, che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 e dell'art.6 comma 2 DPR 62/2013.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

di APPROVARE, ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 05/03/2026 e dei pareri espressi, Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale Sito Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." Rev.01 - novembre 2025, trasmessa ai sensi dell'art. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06, trasmessa dal Comune di Marcianise (CE) con nota Prot. n. 66627 del 02/12/2025, acquisita al prot. Regionale n. 0674978/2025 del 02/12/2025, relativa al Sito denominato "Loc. Sacchi" ubicato in Loc. Sacchi nel Comune di Marcianise (CE)" di mq 7.646, individuato nel Piano Regionale di Bonifica di cui l'ultimo aggiornamento è stato approvato con DGR 27/2026 con cod. 1049A019 nella Tabella 4-bis.1 Elenco Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA), con la prescrizione che la CSR calcolata sia trascritta nel certificato di destinazione urbanistica del sito.

di DISPORRE sulla base dei lavori di CdS del 05/03/2026:

- Che siano adottati, nel più breve tempo possibile, tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza in relazione alla contaminazione riscontrata nella falda idrica sotterranea.
- Che il comune trasmetta specifico elaborato, da concordare con l'ARPAC, relativo al Piano di Monitoraggio di tetracloroetilene e nitriti, da eseguirsi sulla falda con cadenza trimestrale per un anno.
- Che la Provincia si attivi per l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006.
- Che non siano rilasciate dalla Provincia, nuove autorizzazioni all'emungimento delle acque, anche in considerazione al potenziale rischio di esposizione per gli operatori, essendo il tetracloroetilene volatile.

di INDICARE, quale misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs 152/2006 Parte quarta, Titolo V, che l'uso delle acque sotterranee, sia interdetto con ordinanza sindacale almeno nel sito in oggetto, fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica al fine di impedire un'ulteriore propagazione dei contaminanti presenti e limitare l'entità del danno ambientale, ad eccezione dei casi per i quali l'autorità preposta rilasci relativo giudizio di idoneità d'uso e tenendo conto delle attività di approfondimento in corso.

di NOTIFICARE copia del presente decreto al Comune di Marcianise

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, alla Provincia di Caserta, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, all'ASL/CE UOPC di Marcianise, all'Ente Idrico Campano al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per le rispettive competenze;

di INVIARE copia del presente provvedimento, per via telematica, al SET 216 02 00 - Settore Ciclo integrato dei rifiuti e bonifiche per l'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, alla D.G. Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione, nonché alla Segreteria di Giunta;

di INOLTARE copia del presente provvedimento alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

Dr. Antonello BARRETTA

**Antonello BARRETTA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*